

Alle aziende clienti

Circolare informativa

Data	18 Marzo 2022
Argomento	<u>Buste paghe: le novità da marzo 2022</u>

IN BREVE

Si ricorda che, per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, cambiano le regole per l'elaborazione dei cedolini.

In particolare:

1. dall'elaborazione del mese di **gennaio 2022** sono stati applicati i nuovi scaglioni Irpef ed è stato modificato il calcolo delle c.d. altre detrazioni nonché modificate le regole per il trattamento integrativo;
2. dal mese di **marzo 2022**, vengono meno le detrazioni per familiari a carico (salvo che per il coniuge e per i figli di età superiore a 21 anni) che saranno sostituite dell'Assegno Unico Universale.

In merito, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, ha fornito i primi chiarimenti, che si riassumono di seguito.

Assegno Unico Universale

A far data dal 1° marzo 2022:

- cesseranno di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;

- è abrogata la detrazione per famiglie con almeno quattro figli.

In pratica, **a partire dal cedolino paga del mese di marzo 2022, i sostituti d'imposta:**

- **non erogheranno più gli assegni per il nucleo familiare per figli a carico** (restano quelli per i nuclei familiari senza figli);
- **non calcoleranno più le detrazioni fiscali per figli a carico di età inferiore a 21 anni** (restano le detrazioni per quelli di età anagrafica pari o superiore a 21 anni), in quanto sostituite dall'assegno unico universale.

Il menzionato Assegno, si ricorda che **verrà erogato dall'Inps mensilmente**, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, sulla base dell'ISEE del nucleo familiare. Questo beneficio economico verrà erogato previa apposita domanda presentata dall'interessato.

Resta fermo che i sostituti d'imposta in sede di conguaglio dovranno tenere conto delle detrazioni per familiari spettanti per i primi due mesi dell'anno 2022.

Tassazione Irpef, detrazioni e trattamento integrativo

È stato modificato il metodo di calcolo dell'Irpef delineato nel Tuir, in base al quale l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili ex articolo 10, Tuir, aliquote diverse per scaglioni di reddito.

In particolare, le rimodulazioni intervenute sono le seguenti:

Scaglioni 2022	Aliquote 2022	Imposta dovuta
Fino a 15.000 euro	23%	3.450 euro
da 15.001 fino a 28.000 euro	25%	

		3.450 euro + 25%
da 28.000 euro e fino a 50.000 euro	35%	6.700 euro + 35%
oltre 50.001 euro	43%	14.400 euro + 43%

Il legislatore ha modificato anche la determinazione delle detrazioni disciplinate dall'art. 13 Tuir e, in particolare, quelle spettanti per i percettori di redditi da lavoro dipendente o assimilato.

Si ricorda che le detrazioni per lavoro dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro nell'anno, ossia al numero di giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro.

In tale numero di giorni vanno comprese: le festività, i riposi settimanali o i giorni non lavorativi – a cui vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita, come nelle ipotesi di assenze per aspettativa non retribuita. Ciò premesso e come precisato dall'AdE nella Circolare già citata del 18 febbraio 2022, n. 4, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, **non devono essere computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione degli obblighi di possesso della Certificazione verde – Covid-19.**

Ai sensi del comma 1.1 dell'art. 13 del Tuir, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro, la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro. Detto importo deve essere corrisposto per intero nel corso dell'anno 2022, senza effettuare alcun ragguglio al periodo di lavoro nell'anno. In pratica il sostituto di imposta riconosce l'ulteriore detrazione di 65 euro sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell'anno, o in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all'ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d'imposta.

Inoltre, è stata modificata la disciplina del **c.d. trattamento integrativo**, con riduzione da 28.000 a 15.000 euro della soglia di reddito sopra la quale, in linea generale, il trattamento non spetta, facendo tuttavia salva l'attribuzione dello stesso, a specifiche condizioni, in caso

di redditi superiori a 15.000, ma non a 28.000 euro. È stata anche abrogata la collegata “ulteriore detrazione” per redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Fino a 15.000 euro, il trattamento integrativo è riconosciuto per l'importo di euro 1.200, a condizione che vi sia capienza dell'imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati.

Laddove il reddito sia eccedente la fascia reddituale di 15.000 euro ma sia, comunque, inferiore, alla soglia di euro 28.000, il trattamento integrativo è riconosciuto a condizione che vi sia un'Irpef netta a debito tra imposta lorda e detrazioni da lavoro dipendente e vi sia incapienza dell'imposta lorda – determinata secondo le regole ordinarie – **rispetto alla somma di tutte le detrazioni**. L'importo del trattamento integrativo sarà pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni d'imposta e l'imposta lorda e non superiore al limite massimo di euro 1.200.

Pertanto, le detrazioni si riferiscono a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 (quindi anche in anni precedenti al 2021), ma la cui detrazione si protrae nell'anno di imposta 2022 e, eventualmente, negli anni successivi per effetto della rateazione prevista dalla normativa vigente al momento del sostenimento dell'onere.

In pratica, per i contribuenti con redditi tra i 15.001 ed i 28.000 euro, l'imposta lorda da utilizzare per il calcolo del trattamento integrativo non deve limitarsi esclusivamente ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, concorrendo anche ulteriori redditi soggetti a Irpef.

Qualora il trattamento integrativo erogato dovesse risultare non spettante in sede di conguaglio per un importo superiore ad euro 60, il recupero dovrà essere effettuato in otto rate di pari importo decorrenti dalla prima retribuzione utile che tiene gli effetti del conguaglio.

In caso di conguaglio conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, il recupero dovrà essere effettuato in un'unica soluzione. In caso di retribuzione incapiente, l'importo che non è stato trattenuto deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo [ex art. 23, c. 3, Dpr 600/1973].

A disposizione, un cordiale saluto